



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Il Collegio dei Probiviri, previsto dall'art. 20 dello Statuto approvato in data 29.10.2022, nel compiere la propria attività si atterrà al presente regolamento operando anche in via conciliativa, secondo il metodo collegiale e nel rispetto dei principi del contraddittorio;
- 2) il procedimento davanti al Collegio dei Probiviri potrà essere attivato, anche quale organo competente in fase di reclamo, con richiesta scritta da indirizzarsi alla segreteria di ONDIF, dal singolo socio, dalla sezione territoriale in persona del suo presidente o dagli organi centrali dell'Associazione (comitato esecutivo, scuola), ogni qualvolta sia sorto un contrasto tra essi;
- 3) la richiesta dovrà contenere la descrizione delle circostanze relative al contrasto insorto e tutti gli eventuali elementi utili alla soluzione dello stesso;
- 4) il Collegio dei Probiviri, entro i successivi 10 giorni, darà avvio al procedimento dandone contestuale comunicazione, unitamente alla copia della richiesta introduttiva, all'altra parte, che dovrà far pervenire le proprie osservazioni al Collegio nel termine dei successivi 20 giorni;
- 5) trascorso il termine dei 20 giorni, il Collegio dovrà trasmettere le osservazioni all'istante e quindi convocare entrambe le parti da remoto o con la

modalità ritenuta più opportuna, ad un incontro da svolgersi entro i successivi trenta giorni;

6) le parti, se lo desiderano, hanno facoltà di farsi assistere da un legale munito di apposita delega;

7) dopo la prima convocazione il Collegio potrà rinviare le parti per successivi incontri ed assumere informazioni ovvero documenti utili al superamento del contrasto ovvero alla decisione;

8) entro sei mesi dall'avvio del procedimento, il Collegio dei Probiviri dovrà aver risolto la questione posta alla sua attenzione o con la conciliazione delle parti - invitandole a mantenere un comportamento consono agli obbiettivi dell'Associazione e redigendo apposito verbale -ovvero con la decisione;

9) qualora non sarà stato possibile conciliare le parti, il Collegio dei Probiviri assumerà la sua decisione che, redatta per iscritto e motivata, dovrà essere depositata entro 30 giorni dall'ultimo incontro delle parti, presso la segreteria di ONDIF che avrà cura di comunicarla a queste ultime;

10) in particolare, con la sua decisione, il Collegio dei Probiviri potrà confermare la delibera assunta in sede territoriale (o dagli organi centrali dell'Associazione) ovvero revocarla con invito della sezione alla riammissione del socio escluso;

11) le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno eseguite dal Presidente dell'Associazione.

(Deliberato dal Coordinamento Nazionale il 07 Giugno 2024)